

Accordo di comparto per i dipendenti dei Comuni, delle Comunità comprensoriali e delle I.P.A.B. per il periodo 2001 - 2004

Art. 1

Riposo giornaliero

1. Il personale ha diritto a non meno di 11 ore di riposo consecutivo nell'arco delle 24 ore.

Art. 2

Riposo settimanale

1. Il personale ha diritto ad'un giorno di riposo settimanale nella misura di un riposo consecutivo di non meno di 24 ore, a cui si sommano le 11 ore di riposo previste al precedente articolo; il giorno di riposo di regola coincide con la domenica.

Art. 3

Indennità di reperibilità

1. Il comma 6 dell'articolo 7 dell'accordo di comparto del 25.9.2000 é integrato come segue: “ Con accordo a livello decentrato puó essere previsto al posto dell'erogazione del compenso per lavoro straordinario il recupero delle ore lavorative.”

Art. 4

Indennità per lavoro notturno

1. L'articolo 9 dell'accordo di comparto del 25.9.2000 é integrato con il seguente comma:
“3. Il servizio svolto durante le ore notturne (dalle ore 20.00 alle ore 7.00) dará diritto ad una maggiorazione pari al 35% della tariffa oraria di lavoro, qualora vengano prestati almeno 5 servizi notturni nell'arco di un mese svolgendo ai sensi dell'articolo 2, commi 3 e 4 della direttiva CE n. 93/104/CE almeno tre ore del tempo di lavoro giornaliero, impiegate in via normale, nell'intervallo fra le ore 00.00 e le 5.00.
In alternativa alla liquidazione dell'indennità per lavoro notturno il dipendente puó richiedere l'accreditamento sulla banca delle ore ai sensi dell'articolo 5, lettera h) di questo accordo, accreditando per ogni ora di lavoro notturno prestato 20 minuti sulla banca delle ore.”
2. Per quanto riguarda le limitazioni al lavoro notturno si rinvia alla normativa vigente.

Art. 5

Part time

1. Sono considerati rapporti di lavoro a tempo parziale i rapporti di servizio con un orario di lavoro del trenta, quaranta, cinquanta, sessanta e settantacinque per cento dell'orario previsto per il personale a tempo pieno; eventuali ulteriori tipi di rapporti a tempo parziale possono essere concordati con accordo decentrato a livello di ente.
Per eccezionali e motivate esigenze di servizio e a condizione che siano coperti i posti dell'unità organizzativa, in accordo con il dipendente possono essere disposti per periodi limitati deroghe all'orario di lavoro nella misura massima del 25% dell'orario di lavoro stabilito nel contratto di

lavoro.

L'orario di lavoro del personale a tempo parziale viene arrotondato in modo uniforme per difetto o per eccesso all'ora piena.

2. Alla determinazione del contingente dei posti disponibili per la trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale negli enti o in singole strutture organizzative, provvede annualmente l'organo esecutivo dell'ente su proposta dei responsabili dei servizi, sentite e tenuto conto delle proposte delle organizzazioni sindacali. Nel contingente deve essere stabilita anche la tipologia d'orario dei posti disponibili per i rapporti a tempo parziale. La sommatoria delle percentuali dei rapporti di lavoro a tempo parziale non può superare la corrispondente percentuale dell'orario di lavoro dei posti a tempo pieno disponibili per i rapporti a tempo parziale.
3. Le domande per l'ammissione ad un rapporto di lavoro a tempo parziale vengono presentate, corredate dal parere del preposto, all'Amministrazione, la quale è tenuta a notificare la sua decisione entro 45 giorni dalla data di ricevimento delle domande stesse. Le domande vengono accolte nei limiti dei posti a tempo parziale disponibili dell'ente, come stabiliti al comma 2. Un eventuale diniego del rapporto a tempo parziale deve essere motivato. In caso di accoglimento, il rapporto decorre dal 1° giorno del mese successivo alla data del relativo atto; per motivate esigenze di servizio la decorrenza può essere posticipata per un periodo massimo di tre mesi.
4. In caso di un numero insufficiente di posti disponibili per i rapporti a tempo parziale nell'ente o nella struttura di appartenenza, la domanda è considerata solamente se giustificata con almeno uno dei criteri di valutazione indicati nell'allegato o se esistono i presupposti per la mobilità all'interno dell'ente. In tale caso viene formata un'apposita graduatoria sulla base dei criteri di valutazione di cui all'allegato. La graduatoria ha durata annuale.
5. I dipendenti di ruolo con rapporto a tempo pieno e quelli a tempo parziale possono chiedere la trasformazione del proprio rapporto di lavoro, rispettivamente a tempo parziale, anche con diversa tipologia di orario, o a tempo pieno, dopo che sia trascorso almeno un anno dall'assunzione in ruolo con lo stesso profilo professionale per il quale chiedono la trasformazione medesima ovvero dopo due anni di servizio effettivo comunque prestato presso l'Amministrazione, oppure dopo che sia trascorso un anno dalla precedente richiesta di trasformazione. Nell'ultimo caso la trasformazione del rapporto di lavoro può avvenire in accordo reciproco tra il dipendente e l'Amministrazione anche prima della scadenza di un anno. In prima applicazione il personale con rapporto a tempo parziale alla data di entrata in vigore del presente accordo ha diritto di preferenza sia alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno che ad una diversa tipologia di rapporto a tempo parziale ai sensi del comma 1.
6. Fatto salvo quanto previsto al comma precedente i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale possono chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale in uno a tempo pieno in qualsiasi momento e l'Amministrazione ha l'obbligo di offrire un posto di lavoro a tempo pieno entro un anno dalla richiesta, purché vi sia la disponibilità di posti vacanti e la necessità della relativa copertura. Il personale supplente in servizio ha diritto al rispetto di un termine di disdetta di sei mesi, salva la presenza di un termine di scadenza della supplenza.
7. In caso di gravi ed imprevisi motivi familiari, adeguatamente comprovati, al personale a tempo parziale viene garantita la possibilità del rientro a tempo pieno in attività compatibili con la formazione e l'esperienza del richiedente entro 3 mesi, purché vi siano disponibili posti vacanti. Alle stesse condizioni può essere chiesta anche la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
8. Al personale con rapporto a tempo parziale spettano, per intero, gli assegni per il nucleo familiare in quanto dovuti in base alle norme vigenti.
9. Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale non può essere autorizzato alla prestazione di

lavoro straordinario, se non per garantire servizi essenziali dell'ente, in caso di elezioni nonché per coprire temporenee esigenze di servizio; in ogni caso é richiesto il consenso del dipendente.

Per ore di lavoro straordinario si intendono le ore lavorative che superano il numero previsto dal contratto individuale di lavoro risp. dall'orario flessibile. Come limite massimo annuale di ore di lavoro straordinario per il personale a tempo parziale vale quello previsto per il personale a tempo pieno di cui all'articolo 11 dell'accordo di comparto del 25.9.2000 in proporzione alla misura del rapporto a tempo parziale.

Le ore di lavoro straordinario porteranno in accordo tra il dipendente e l'Amministrazione essere o retribuite o recuperate, applicando la disciplina di cui all'articolo 82 del contratto collettivo intercompartimentale del 1.8.2002.

10. In caso di fruizione dell' aspettativa di cui all' articolo 45, comma 7 del contratto collettivo intercompartimentale del 1.8.2002, non trova applicazione il precedente comma 2 per la parte concernente la trasformazione del posto in uno a tempo parziale e l'eventuale domanda di rapporto a tempo parziale é presa in considerazione solo al termine dell'aspettativa medesima, fatta salva la rinuncia all'aspettativa in corso.

Allegato

Criteri di valutazione per la formazione della graduatoria di cui al comma 4

Ai fini della formazione della graduatoria viene attribuito, su richiesta, il seguente punteggio:

- a) per ciascun figlio convivente con meno di 4 anni: 4 punti
- b) per ciascun figlio convivente da 4 a 14 anni: 3 punti
- c) per l' assistenza di ogni persona convivente, dichiarata non autosufficiente ai sensi della vigente normativa provinciale, anche in aggiunta ai punti di cui alle lettere a) e b): 8 punti
- d) per comprovate precarie condizioni di salute o di invalidità del dipendente che non consentano un lavoro continuativo: 6 punti
- e) per dipendenti di età non inferiori ad anni 45, oppure con un' anzianità di servizio di almeno 20 anni: 2 punti
- f) per dipendenti di età non inferiori ad anni 55, oppure con un' anzianità di servizio di almeno 30 anni: 4 punti
- g) per dipendenti di età non inferiori ad anni 60, oppure con un' anzianità di servizio di almeno 35 anni: 6 punti

In caso di parità di punteggio la decisione sulla precedenza in graduatoria è presa, con decisione motivata, dall'organo esecutivo dell'ente di appartenenza.

Art. 6

Rapporti di lavoro a tempo parziale – clausola elastica

1. Con apposita convenzione scritta può essere concordata nelle case di riposo e di cura tra i dipendenti di ruolo e l'Amministrazione anche una clausola elastica in ordine alla sola collocazione temporale della prestazione lavorativa. La clausola elastica indica condizioni e modalità a fronte delle quali l'Amministrazione per esigenze di servizio, con un preavviso di almeno 10 giorni, può variare l'articolazione concordata dell'orario di lavoro.
2. Nella clausola deve essere contenuto espressamente il diritto al recesso, da parte del dipendente e dell'amministrazione, e per quest'ultima senza termine di preavviso.
3. Il recesso dovrà essere effettuato in forma scritta, con un mese di preavviso, non prima di cinque mesi dalla stipula del patto. A seguito del recesso decade la clausola elastica e valgono rigidamente le collocazioni temporali stabilite dal contratto individuale.
4. Il dipendente firmatario di una clausola elastica, percepisce per ogni periodo per il quale viene

richiesta la modifica dell'orario di lavoro un' indennità nella misura di 5 € per ogni giorno lavorativo fino alla misura massima mensile di € 50.

5. In caso di disdetta della clausola elastica, cessa la corresponsione dell'indennità.

Art. 7

Forme di flessibilità dell'orario di lavoro

1. Organizzazione del lavoro sul monte ore annuale

Con accordo a livello decentrato può essere prevista per particolari aree la distribuzione in modo flessibile delle ore lavorative da prestare nell'arco di 12 mesi, con il divieto di eccedere le 10 ore giornaliere, aumentabili con accordo a livello decentrato fino a 12 ore.

Il monte di ore lavorative da prestare da ciascun dipendente nell'arco dell'anno viene calcolato dalla rispettiva Amministrazione all'inizio di ogni anno.

La suddetta distribuzione in modo flessibile dell'orario di lavoro può essere prevista anche per i rapporti di lavoro a tempo parziale.

2. Banca d'ore

Con accordo a livello decentrato gli enti possono istituire una banca d'ore in osservanza dei seguenti criteri:

- a) sulla banca d'ore possono essere accreditate le ore di lavoro straordinario per le quali è stato richiesto il recupero nonché le ore per prestazione di lavoro notturno ai sensi dell'articolo 3;
- b) al massimo possono essere accreditate per i dipendenti a tempo pieno 200 ore; questa misura viene ridotta proporzionalmente all'orario di lavoro per i dipendenti a tempo parziale;
- c) il credito d'ore deve essere obbligatoriamente azzerato entro 3 anni dalla data di istituzione della banca d'ore, fatto comunque salvo il funzionamento del servizio.

3. Anno sabbatico

Il personale di cura dei servizi domiciliari di ruolo con orario di lavoro di non meno di 28 ore settimanali e con almeno 10 anni di servizio prestato nei servizi domiciliari può richiedere, nell'arco di un periodo quinquennale, la fruizione di un periodo di riposo di durata di un anno, valido a tutti gli effetti.

Durante il periodo quinquennale viene erogato l'80% della retribuzione rispettivamente spettante.

La fruizione del periodo di riposo in un anno antecedente al quinto è subordinata alla presentazione di una adeguata garanzia proporzionale all'anticipazione stipendiale concessa. Il personale ha comunque diritto a rinunciare al periodo di riposo o ad una parte di esso. In tale caso ha diritto alla parte di stipendio maturata e non percepita, rivalutata appositamente in base al tasso di inflazione tendenziale, rilevato dall'ASTAT per il comune di Bolzano per i prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati. In caso di rinvio del periodo di riposo, rimane salvo il diritto allo stesso nell'ambito del successivo quinquennio.

I termini e le modalità per la presentazione delle rispettive domande vengono stabilite dalle rispettive amministrazioni.

Art. 8

Aspettativa per il personale con prole

1. L'articolo 14 dell'accordo di comparto del 25.9.2000 viene sostituito dal seguente:

- „1. La domanda per il collocamento in aspettativa deve essere presentata all’ufficio personale almeno 30 giorni prima dell’inizio di ogni periodo richiesto.
2. La domanda per il collocamento in aspettativa deve precisare per ogni soluzione sia il periodo che la modalità (senza assegni o a tempo parziale) di fruizione dell’aspettativa medesima.
3. La modalità di fruizione di cui al precedente comma può essere variata per comprovate e imprevedibili esigenze di famiglia sopravvenute. La variazione ha effetto con decorrenza dalla data indicata nell’eventuale provvedimento di accoglimento della relativa domanda.
4. L’aspettativa può essere fruita alternativamente dalla dipendente lavoratrice madre o dal dipendente lavoratore padre nel limite massimo e secondo le modalità previste dal presente articolo nonché dall’art. 45 del contratto collettivo intercompartimentale del 1.8.2002. A tal fine la domanda deve essere integrata con una specifica dichiarazione.
5. L’opzione di cui all’articolo 45, comma 7 del contratto collettivo intercompartimentale del 1.8.2002 è concessa per un rapporto a tempo parziale nella misura del 50%. Rapporti di lavoro superiori alla misura del 50% possono essere concordati tra il dipendente e il responsabile del rispettivo servizio o diretto superiore.“
6. Le disposizioni di questo articolo e dell’articolo 45 del contratto collettivo intercompartimentale del 1.08.2002 si applicano al personale con contratto di lavoro a tempo determinato solamente se in possesso di un’anzianità di servizio di almeno quattro anni nello stesso ente.

Art. 9

Norma transitoria per l’inquadramento del personale amministrativo dell IV. qualifica funzionale

1. Le disposizioni di cui all’articolo 102 del contratto collettivo intercompartimentale del 1.8.2002 si applicano al profilo professionale n. 25, operatore amministrativo anche con funzioni di utilizzo di programmi C.E..
Per l’inquadramento è richiesto che le mansioni ascrivibili alla 6. qualifica funzionale siano state svolte alla data dell’esame d’idoneità in ruolo per un periodo di servizio di almeno un anno.
2. L’esame d’idoneità viene organizzato da parte dei rispettivi enti entro dieci mesi dalla sottoscrizione di questo accordo.
3. La verifica ai fini dell’ammissione all’esame di idoneità avviene da parte del rispettivo diretto superiore nonché dal responsabile dell’ufficio del personale.
4. L’inquadramento nella 5. qualifica funzionale avviene con effetto dal primo giorno del mese successivo al sostenimento dell’esame di idoneità.
5. Ulteriori criteri possono essere previsti con accordo a livello decentrato.

Art. 10

Aumento individuale di stipendio

1. Per il riconoscimento dell’aumento individuale di stipendio di cui all’art. 71 del contratto collettivo intercompartimentale del 1.8.2002 si applicano i seguenti criteri, a condizione che il dipendente abbia prestato almeno 2 anni di servizio effettivo nel proprio ente:
 - a) particolare competenza professionale;
 - b) svolgimento di compiti aggiuntivi rispetto al proprio profilo professionale;
 - c) assunzione di responsabilità particolari;
 - d) assegnazione di progetti specifici.

2. Contro la non considerazione si può ricorrere all'organo esecutivo dell'ente entro 30 giorni, il quale decide, sentita la commissione paritetica, in modo definitivo entro ulteriori 30 giorni.
3. L'aumento individuale spetta esclusivamente per il servizio effettivamente prestato incluso il congedo ordinario, l'assenza obbligatoria per maternità nonché per l'assenza per malattia fino a 30 giorni lavorativi consecutivi.
4. L'aumento individuale non è cumulabile con l'indennità di funzione dei dirigenti.

Art. 11

Rappresentante della sicurezza

1. Il numero dei rappresentanti della sicurezza negli enti è fissato nella seguente misura:
 - enti fino a 20 dipendenti : 1 rappresentante;
 - enti da 21 a 200 dipendenti: 2 rappresentanti;
 - enti da 201 a 600 dipendenti: 3 rappresentanti;
 - enti da 601 a 1000 dipendenti: 4 rappresentanti;
 - enti con oltre 1000 dipendenti : 6 rappresentanti.
2. La durata dell'incarico del rappresentante per la sicurezza è di 4 anni.
Fino alla costituzione delle R.S.U. il rappresentante per la sicurezza è eletto direttamente dai dipendenti al loro interno; l'elezione si svolge a suffragio universale diretto e a scrutinio segreto anche per candidature concorrenti. Risulterà eletto il dipendente che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi.
Hanno diritto al voto i dipendenti in servizio e possono essere eletti i dipendenti a tempo indeterminato che prestano la propria attività nelle amministrazioni.
L'elezione viene organizzata da parte dell'amministrazione.
Dopo la costituzione delle R.S.U. la procedura di elezione è quella applicata per le elezioni delle R.S.U.
3. Il rappresentante ha diritto per l'espletamento delle sue mansioni a permessi retribuiti nella seguente misura annuale:
 - enti fino a 20 dipendenti: 20 ore;
 - enti oltre 20 dipendenti: 30 ore.
4. Oltre ai permessi di cui al comma precedente il rappresentante per la sicurezza ha diritto a permessi retribuiti per la formazione di base in materia di salute e sicurezza nella misura di 32 ore. Gli oneri della formazione sono a carico dell'Amministrazione.

Art. 12

Indennità di istituto – art. 31 dell'accordo di comparto del 25.9.2000

1. Il riconoscimento dell'indennità di istituto di cui all'articolo 31 è modificato con decorrenza 01.01.2004 come segue:
 - a) indennità del 5 % (comma 1, lettera a):
 - addetti di un centro EDP con mansioni tecniche;
 - b) indennità del 10 % (comma 1, lettera b):
 - al responsabile EDP in piccole strutture escluso personale dirigenziale e con cariche direttive;
 - ai responsabili delle biblioteche centri di sistema, escluso il personale dirigenziale;
 - operai addetti a lavori di saldatura.La categoria "operai addetti a lavori di mina, saldatori" viene cancellata.
 - c) indennità del 15 % (comma 1, lettera c):
 - al responsabile EDP in grandi strutture nel rispetto dei seguenti criteri:
 - almeno 40 postazioni PC;

- tipo e volume delle attività risp. delle funzioni da svolgere.

L'indennità non é cumulabile con l'indennità di funzione del personale con incarico dirigenziale nonché con cariche direttive.

- d) indennità del 20 % (comma 1, lettera d):
- al personale inquadrato nel profilo di necroforo n. 10 bis;
 - autista necroforo;
 - responsabili tecnici dei servizi ambientali delle comunità comprensoriali nella 6. qualifica funzionale.
- e) indennità dal 10 % al 15 % (comma 2, lettera b):
- al referente di segreteria degli assessori nonché del direttore generale nei Comuni con piú di 65.000 abitanti;
- f) indennità fino al 25 % (comma 2, lettera e):
- al coordinatore unico nonché al responsabile di progetto ai sensi della legge provinciale n. 6/1998;
 - ai geometri e periti che elaborano e/o firmano piani urbanistici comunali nonché piani d'attuazione;
 - ai progettanti di piani della viabilità.

L'indennità non é cumulabile ne con l'indennità libero professionale ne con l'indennità funzionale del personale dirigenziale.

Art. 13

Indennità di istituto nei servizi sociali – art. 32 dell'accordo di comparto del 25.9.2000

1. Il comma 1 dell'articolo 32 é sostituito come segue:
- „Dal 1.01.2004 alle seguenti categorie professionali spetta un'indennità d'istituto nella seguente misura dello stipendio mensile iniziale del livello retributivo inferiore della qualifica di appartenenza:
- a) indennità del 5%:
- assistente di portatori con handicap (nel settore handicap)
 - educatore di portatori con handicap della 6.q.f.
 - operatore sociale (nel settore handicap)
 - tecnico di servizi sociali;
- b) indennità dal 5% al 10%:
- all'operatore del servizio di assistenza economica nei distretti sociali nonché agli addetti al servizio di assistenza per tossicodipendenza e di alcool, qualora non gli venga già riconosciuta un'altra indennità di istituto;
- c) indennità dal 5% al 13%:
- inserviente nelle case di riposo e di cura;
 - animatore (gestione tempo libero).
- d) indennità dal 10% al 13%:
- ausiliario socio assistenziale;
- e) indennità del 13%:
- operatore socio sanitario;
- f) indennità del 15 %:
- assistente geriatrico e socio-assistenziale;
 - assistente di portatori con handicap (nelle case di riposo e nell'assistenza domiciliare);
 - operatore sociale (nelle case di riposo e nell'assistenza domiciliare);
 - istitutore per soggetti portatori di handicap;
- g) indennità del 18,1%:
- infermiere professionale;
- h) indennità del 20%:
- infermiere generico.“

2. L'ultima frase del comma 2 dell'articolo 32 é modificata come segue:
“ Le disposizioni di cui a questo comma non si applicano al personale inquadrato di ruolo alla data del 25.09.2000 di cui al comma 1, lettere d) e f).”

Art. 14

Cariche direttive – art. 33 dell'accordo di comparto del 25.9.2000

1. L'articolo 33 viene integrato con il seguente comma:
„3. Con decorrenza 01.01.2004 l'indennità di cui al comma 1 può essere concessa in comuni con piú di 10.000 abitanti fino alla misura massima del 50% dello stipendio base iniziale nel livello retributivo inferiore della qualifica funzionale di appartenenza, fatti salvi gli altri requisiti previsti dal comma 1 per il riconoscimento.“

Art. 15

Indennità di istituto per i vigili urbani – art. 38 dell'accordo di comparto del 25.9.2000

1. L'articolo 38 viene sostituito dal seguente:
„1. Con decorrenza 01.01.2004 ai vigili urbani ed alle guardie carcerari spetta un'indennità mensile da calcolarsi sullo stipendio mensile iniziale del livello retributivo inferiore della qualifica funzionale di appartenenza nella seguente misura:
a) 13% , se operano esclusivamente in servizi interni;
b) 22% se operano all'esterno ovvero a contatto con i detenuti.
c) un'indennità di rischio elevato nella misura del 3% alle seguenti condizioni:
prestazione di almeno due servizi notturni al mese, di cui 2 ore devono rientrare nell'arco temporale dalle ore 0.00 alle 06.00 oppure prestazione di un servizio notturno al mese che comprende il periodo dalle ore 0.00 alle 06.00.
2. L'indennità costituisce elemento retributivo fisso e pensionabile e ha inoltre effetto sulla tredicesima mensilità.
Nel caso di incarico di dirigente l'indennità d'istituto é sostituita dalla concessione dell'indennità di funzione.”

Art. 16

Cumulo di indennità – art. 37 dell'accordo di comparto del 25.9.2000

1. L'articolo 37 viene sostituito dal seguente:
“1. L'indennità di coordinamento di cui all'art. 30 é cumulabile con le indennità di istituto di cui agli art. 31, 32, 33, 34 e 35 fino alla misura massima del 60% dello stipendio iniziale del livello inferiore della qualifica funzionale di appartenenza.
2. Le indennità di istituto di cui agli art. 31, 32, 33, 34 e 35 sono tra di loro cumulabili fino alla misura massima del 40% dello stipendio iniziale del livello inferiore della qualifica funzionale di appartenenza.“

Art. 17

Progressione professionale – riconoscimento di servizi prestati nel medesimo ente

1. Ai fini della progressione professionale sono riconosciuti d'ufficio all'atto dell'assunzione in ruolo l'anzianità di servizio relativa a tutti i servizi prestati precedentemente senza demerito nel medesimo ente con qualifica funzionale corrispondente a quella relativa alla posizione di ruolo.
2. È riconosciuto d'ufficio all'atto dell'assunzione in ruolo il maturato economico corrispondente all'ultimo servizio prestato senza demerito presso la propria amministrazione anche se con interruzioni,
 - con qualifica funzionale inferiore a quella relativa alla posizione di ruolo, in modo tale che in sede di inquadramento economico sia garantito un aumento dello stipendio ai sensi dell'articolo 67, comma 6 del contratto collettivo intercompartimentale del 1.8.2002.
 - con qualifica funzionale superiore a quella relativa alla posizione di ruolo in modo tale che in sede di inquadramento economico sia attribuito un trattamento economico diminuito almeno del 6% ai sensi dell'articolo 67, comma 7 del contratto collettivo intercompartimentale del 1.8.2002.
3. Viene tenuto conto anche della frazione di biennio prestata.
4. In caso di assunzione a tempo determinato o con precettazione sono riconosciuti d'ufficio i servizi precedentemente prestati senza demerito nel medesimo ente a partire dall'1.02.1994 con qualifica funzionale corrispondente o superiore a quella relativa alla posizione della nuova assunzione.

Art. 18

Riconoscimento di servizi prestati negli enti dell'intercomparto

1. Al personale di ruolo viene riconosciuto su domanda da presentarsi entro il primo anno dalla data di assunzione e con decorrenza dalla data di assunzione, il maturato economico corrispondente all'ultimo servizio prestato senza demerito presso enti e fondazioni pubblici appartenenti all'intercomparto anche se con interruzioni, con qualifica funzionale corrispondente a quella relativa alla posizione di ruolo ,
 - con qualifica funzionale inferiore a quella relativa alla posizione di ruolo, in modo tale che in sede di inquadramento economico sia garantito un aumento dello stipendio ai sensi dell'articolo 67, comma 6 del contratto collettivo intercompartimentale del 1.8.2002.
 - con qualifica funzionale superiore a quella relativa alla posizione di ruolo in modo tale che in sede di inquadramento economico sia garantito un trattamento economico, per classi e scatti, corrispondente allo stipendio del livello in godimento, diminuito almeno del 6% ai sensi dell'articolo 67, comma 7 del contratto collettivo intercompartimentale del 1.8.2002.
2. Viene tenuto conto anche della frazione di biennio prestata presso l'ente di provenienza.
3. Al personale di cura ed assistenza nei servizi sociali assunto a tempo determinato o con precettazione sono riconosciuti i servizi prestati con funzioni analoghe nella stessa qualifica funzionale negli enti firmatari del contratto collettivo intercompartimentale del 1.8.2002.
Il riconoscimento avviene su domanda da presentarsi entro il primo anno dalla data di assunzione e con decorrenza dalla data di assunzione a tempo determinato.
4. Con accordo a livello decentrato vengono riconosciuti a domanda ai sensi dei precedenti commi anche servizi prestati in aziende convenzionate, qualora il relativo personale abbia svolto mansioni di un profilo professionale equiparabile e sia in possesso dei requisiti d'accesso dall'esterno per il rispettivo profilo professionale.

Art. 19

Definizione

1. I servizi di cui agli articoli 17 e 18 si considerano prestati senza demerito, qualora negli ultimi due anni considerati ai fini del riconoscimento non sia stata irrogata alcuna sanzione disciplinare piú grave della censura.
2. Per maturato economico ai sensi dei commi 1 degli articoli 17 e 18 si intendono lo stipendio tabellare nonché gli elementi retributivi fissi e continuativi in godimento, escluse l'indennità integrativa speciale nonché le indennità collegate con l'espletamento di determinate funzioni.

Art. 20

Riconoscimento dell'esperienza professionale

1. Il riconoscimento dell'esperienza professionale ai sensi dell'articolo 72 del contratto collettivo intercompartimentale del 1.8.2002 riguarda soltanto i servizi prestati in aziende private nonché in altri enti pubblici non firmatari del contratto collettivo intercompartimentale del 1.8.2002.

Art. 21

Fondo per progetti particolarmente complessi ed innovativi

1. Il fondo di cui all'articolo 75 del contratto collettivo intercompartimentale del 1.8.2002 può essere istituito dai singoli enti d'intesa con le OO.SS. maggiormente rappresentative a livello decentrato.

Art. 22

Servizio mensa

1. Il comma 1, lettera i) dell'articolo 17 dell'accordo di comparto del 25.9.2000 viene integrato con la seguente frase: "Possibilità di una disciplina differenziata per determinate categorie di personale."

Art. 23

Comitato per la pari opportunità

1. L'articolo 20 dell'accordo di comparto del 25.9.2000 viene sostituito dal seguente:
 - „ 1. I Comuni con piú di 30.000 abitanti nonché il Consorzio dei comuni istituiscono un comitato pari opportunità tra uomo e donna finalizzato all'individuazione delle misure necessarie per adottare le direttive e disposizioni provinciali, statali e dell'Unione Europea in materia di pari opportunità. Per i Comuni da 10.000 fino a 30.000 abitanti e per le Comunità comprensoriali l'istituzione del comitato pari opportunità é facoltativa.
 2. Il Comitato é composto di sei membri di cui 3 in rappresentanza dell'amministrazione rispettivamente del Consorzio dei comuni e 3 designati dalle OO.SS. piú rappresentative a livello di ente o a livello di comparto. Il Comitato elegge nel suo seno il Presidente.
 3. Il Comitato viene nominato dalla Giunta comunale rispettivamente dal Consiglio d'amministrazione del Consorzio dei comuni per la durata di carica del rispettivo Consiglio.
 4. Nell'intento di attivare misure e meccanismi tesi a consentire una reale parità tra uomo e donna saranno definiti specifici interventi che si concretizzino in „azioni positive“ a favore delle lavoratrici.

5. Il Comitato propone misure atte a creare effettive condizioni di pari opportunità e relazionale almeno una volta all'anno sull'attività svolta. Il Comitato ha diritto di avvalersi dei locali dell'Amministrazione. Di ogni riunione del Comitato viene redatto un verbale da conservarsi a cura dell'Amministrazione.
6. Le spese per l'attività ordinaria del comitato sono sostenute dal rispettivo ente.
7. Con accordo a livello decentrato possono essere previste ulteriori modalità“.

Art. 24

Corsi di aggiornamento e formazione volontari

1. I dipendenti hanno la facoltà di partecipare al di fuori del servizio a corsi di aggiornamento e di formazione. Qualora i corsi di aggiornamento e di formazione sono considerati utili per l'amministrazione questa sostiene le quote d'iscrizione nonché le eventuali altre spese.
2. I corsi di aggiornamento e di formazione volontari non rientrano nella disciplina di cui all'articolo 41, comma 2 dell'accordo di comparto del 25.9.2000.

Art. 25

Corsi in servizio

1. Il comma 2 dell'articolo 42 dell'accordo di comparto del 25.9.2000 viene sostituito dal seguente:
 „2. I corsi in servizio possono essere richiesti da un massimo del 20% dei dipendenti del rispettivo servizio ed almeno da una persona.“
2. All'articolo 42 dell'accordo di comparto del 25.9.00 viene aggiunto il seguente comma:
 “5. La pratica é utile per intero ai fini del congedo ordinario, della progressione economica e del trattamento di quiescenza.“

Art. 26

Copertura assicurativa

1. L'articolo 43 dell'accordo di comparto del 25.9.2000 viene sostituito dal seguente:
 „1. Gli enti assumono nei riguardi dei dipendenti ai quali é attribuito uno degli incarichi di cui al presente accordo iniziative in relazione a:
 a) l'assicurativa della responsabilità civile dei dipendenti per la copertura dei rischi connessi all'espletamento delle mansioni professionali;
 b) la copertura della responsabilità amministrativa per colpa grave con onere a carico del personale. L'adesione da parte del personale é comunque facoltativa ed avviene su base volontaria in forma scritta.
2. Gli enti si impegnano altresí ad assicurare gli automezzi in proprietà dei dipendenti autorizzati a servirsi dei medesimi in occasione di trasferte o per adempimenti di servizio limitatamente al tempo strettamente necessario.
 Deve essere prevista a livello decentrato una franchigia a carico del dipendente.
3. Per danni relativi agli automezzi di servizio di proprietà dell'amministrazione a livello decentrato viene stabilita una franchigia a carico del dipendente non superiore al 20% del danno e comunque non superiore a 250,00 €.“

Art. 27

Necroforo

1. Il profilo professionale necroforo fossore n. 7 nella 2. qualifica funzionale viene sostituito con il profilo necroforo n. 10 bis nella 3. qualifica funzionale. Il personale interessato è inquadrato con effetto 1.1.2004 giuridicamente ed economicamente nel profilo necroforo n. 10 bis nella 3. qualifica funzionale.
2. L'inquadramento avviene tenendo conto del maturato economico, riconoscendo un aumento dello stipendio di livello nella qualifica funzionale superiore del 6%. L'importo che eventualmente supera la classe risp. lo scatto inferiore viene concesso come classe/scatto virtuale fino alla maturazione del prossimo biennio di progressione economica.

Art. 28

Profili professionali generali

3. QUALIFICA FUNZIONALE

1. Nell'allegato „A“ dell'accordo di comparto del 25.9.2000 viene sostituito il profilo professionale n. 7 necroforo fossore dal seguente:

10 bis necroforo:

a. Mansioni:

Provvede all'attività cimiteriale in genere ed in particolare alla varie forme di sepoltura, ed esumazione. Inoltre provvede allo scavo e alla chiusura delle fosse, esegue attività consistenti in lavori tecnico-manuali e provvede alla ordinaria e generica manutenzione in collaborazione di figure professionali specializzate.

Può essere richiesta attività di conduzione di automezzi leggeri, attrezzature o impianti relative allo specifico servizio.

b. Requisiti di accesso:

licenza di scuola elementare e pluriennale esperienza professionale o corrispondenti conoscenze; attestato di conoscenza delle due lingue „D”

4. QUALIFICA FUNZIONALE

2. Nell'allegato „A“ dell'accordo di comparto del 25.9.2000 viene sostituito il profilo professionale n. 16 autista necroforo dal seguente:

16. Autista necroforo

a. Mansioni:

Provvede al trasporto e al recupero delle salme. Cura l'efficienza, la pulizia, l'ordinaria manutenzione delle autovetture, delle attrezzature o degli impianti relativi allo specifico servizio ed esegue le piccole riparazioni, segnala agli addetti gli eventuali guasti. Custodisce il mezzo ed i relativi documenti.

Provvede alla preparazione e vestizione delle salme nonché all'allestimento del feretro. Cura gli adempimenti connessi al regolare svolgimento del rito funebre.

b. Requisiti di accesso:

diploma di scuola media o licenza di scuola elementare nonché assolvimento di un ulteriore biennio di studio o di una formazione professionale equivalente o diploma di fine apprendistato o formazione specifica teorico pratica non inferiore a 300 ore;

patente di guida cat. B

attestato di conoscenza delle due lingue ”D”

c. Mobilità verticale :

Possibilità di mobilità verticale verso profili professionali dell'area C.

7. QUALIFICA FUNZIONALE

3. Nell'allegato „A“ dell'accordo di comparto del 25.9.2000 viene sostituito il profilo professionale n. 63 assistente informatico con diploma di studi universitari almeno biennali dal seguente:

63. Assistente informatico con diploma di studi universitari almeno biennali

a. Mansioni:

Elabora delle analisi di applicazione e sorveglianza e esegue direttamente la loro trascrizione in programmi; è responsabile del perfetto funzionamento dei programmi. In particolare è addetto a:

- elaborazione di analisi del software,
- assistenza o svolgimento diretto della loro implementazione in programmi;
- responsabilità del corretto funzionamento dei programmi;
- collaborazione con l'analista dei programmi del CED e coadiuvazione del suo lavoro;
- manutenzione del sistema tramite collaborazione alla verifica, alla determinazione e allo svolgimento di tutti i compiti relativi al sistema informatico, sia in collaborazione con l'analista di sistema del CED che in modo autonomo sulla base di indicazioni generali;
- supporto alla gestione della rete e degli apparecchi telefonici, delle apparecchiature della rete centralizzata e dei terminali nonché del cablaggio comunale;
- svolgimento di attività amministrative legate alle mansioni affidate.

b. Requisiti di accesso:

Diploma di maturità e diploma di studi universitari almeno biennali oppure diploma equivalente; attestato di conoscenza delle due lingue "B"

Art. 29

Profili professionali dell'area sociale

4. QUALIFICA FUNZIONALE

1. Nell'allegato „A“ dell'accordo di comparto del 25.9.2000 viene sostituito il profilo professionale n. 20 operatore socio-sanitario/ operatore tecnico assistenziale/ausiliario socio-assistenziale dai due seguenti profili professionali:

20. Operatore socio-sanitario

a. Mansioni:

L'operatore socio-sanitario svolge attività indirizzata a soddisfare i bisogni primari della persona, nell'ambito delle proprie aree di competenza - in un contesto sia sociale che sanitario - ed a favorire il benessere e l'autonomia dell'utente.

Svolge le sue mansioni secondo le direttive degli altri operatori/trici dei servizi sociali e sanitari. L'operatore socio-sanitario svolge la sua attività in servizi di tipo socio-assistenziale e socio-sanitario, residenziali o semiresidenziali per anziani e lungodegenti, oppure per disabili nonché in servizi domiciliari.

In particolare esegue le seguenti attività :

- assiste la persona, in particolare non autosufficiente od allettata nelle attività quotidiane e di

- igiene personale ;
- realizza attività semplici di supporto diagnostico e terapeutico ;
- collabora ad attività finalizzate al mantenimento delle capacità psico-fisiche, alla rieducazione, riattivazione e recupero funzionale ;
- collabora nelle attività di animazione e socializzazione di singoli e di gruppi ;
- coadiuva il personale sanitario e sociale nell'assistenza al malato od in situazioni di crisi ;
- aiuta la gestione dell'utente nel suo ambito di vita ;
- cura la pulizia e l'igiene ambientale ;
- osserva e collabora alla rilevazione dei bisogni e delle condizioni di rischio/danno dell'utente ;
- propone gli interventi assistenziali più appropriati ;
- collabora all'attuazione di sistemi di verifica degli interventi ;
- mette in atto relazioni-comunicazioni di aiuto con l'utente e la famiglia, per l'integrazione sociale ed il mantenimento e recupero dell'identità personale ;
- relaziona e documenta la sua attività in base agli standards professionali e di servizio ;
- guida autovetture nell'ambito del proprio incarico assistenziale di servizio.

b. Requisiti di accesso:

Diploma di scuola media inferiore o licenza di scuola elementare nonché:

- diploma di operatore socio-sanitario

oppure

- assolvimento di una formazione professionale teorico pratica di durata non inferiore a 300 ore quale ausiliario socio assistenziale (ASA)

oppure

- diploma di operatore tecnico assistenziale (OTA)

Attestato di bilinguismo : „D“

Patente di guida B, se richiesta dall'amministrazione.

c. Mobilità verticale :

Possibilità di mobilità verticale verso profili professionali dell'area C.

20 bis. Ausiliario socio assistenziale (profilo professionale ad esaurimento)

a. Mansioni:

L'ausiliario socio-assistenziale lavora quale operatore ausiliario per l'accompagnamento, l'assistenza e la cura di persone singole e famiglie e per l'igiene delle strutture e dell'ambiente domiciliare. Svolge le sue mansioni ed i suoi compiti in collaborazione e secondo le direttive del personale competente e specializzato dei servizi sociali e sanitari. Presta la sua opera nei servizi residenziali e semiresidenziali per anziani, per bambini e per lungodegenti, nei servizi residenziali e semiresidenziali per disabili, nonché nei servizi di assistenza domiciliare.

In particolare esegue le seguenti attività :

- si occupa delle mansioni domestico – alberghiere, sia nell'ambiente domiciliare dell'utente sia nelle varie strutture ;
- aiuta nella cura della persona e del corpo, nello svestirsi e vestirsi e nell'assunzione dei pasti ;
- attua la cura e pulizia delle attrezzature di lavoro ;
- esegue la documentazione ;
- collabora ad attività di cura secondo le direttive del personale competente specializzato ;
- collabora ad attività di tempo libero : accompagnamento in casa, trasporto ed accompagnamento ;
- riordino e pulizia della struttura/degli ambienti a cui é addetto;
- guida autovetture nell'ambito del proprio incarico assistenziale di servizio.

b. Requisiti di accesso:

Diploma di scuola media inferiore o licenza di scuola elementare nonché:

- assolvimento di una formazione professionale specifica teorico pratica non inferiore a 300 ore oppure

- diploma di operatore tecnico assistenziale (OTA)

oppure

- diploma di assistente socio assistenziale (OSS)

Attestato di bilinguismo : „D“

Patente di guida B, se richiesta dall'amministrazione.

c. Mobilità verticale :

Possibilità di mobilità verticale verso profili professionali dell'area C.

5. QUALIFICA FUNZIONALE

2. Nell'allegato „A“ dell'accordo di comparto del 25.9.2000 viene inserito il profilo professionale n. 28 bis massaggiatore/massofisioterapista:

28 bis massaggiatore - massofisioterapista

a. Mansioni:

Al massaggiatore - massofisioterapista compete la cura diretta alle persone anziane, persone disabili oppure persone non autosufficienti nei servizi residenziali e semiresidenziali.

Coadiuvata gli assistiti nella conservazione e nel ripristino di una vita autonoma ed esegue esercizi terapeutici e riabilitativi con singoli o con gruppi ; svolge le sue mansioni autonomamente oppure su indicazione ed in collaborazione con altri operatori/trici sanitari specializzati.

In particolare esegue le sue attività mediante :

- massaggio curativo classico ;
- applicazione d'impacchi ;
- termoterapia ;
- terapia con ultrasuoni ;
- elettroterapia ;
- diatermia (terapia del calore mediante corrente) ;
- applicazioni non a secco (fango, fieno) ;
- massaggio in acqua ;
- massaggi curativi speciali (in particolare : linfodrenaggio manuale, massaggio “per zone di riflesso”, e massaggio per “Akkupunkt”) su indicazione medica e sotto la guida e la supervisione di un medico o di un operatore del servizio di fisioterapia ;
- guida autovetture nell'ambito del proprio incarico assistenziale di servizio.

b. Requisiti di accesso:

Diploma di scuola media inferiore o licenza di scuola elementare nonché:

- diploma di massaggiatore - massofisioterapista

oppure

- Riconoscimento (da parte del Ministero della Salute) di titolo conseguito all'estero.

Patente di guida B, se richiesta dall'Amministrazione.

Attestato di bilinguismo : “C”

c. Mobilità verticale :

Possibilità di mobilità verticale verso profili professionali dell'area C

3. Nell'allegato „A“ dell'accordo di comparto del 25.9.2000 al profilo professionale n. 28 operaio altamente specializzato viene cancellato il mansionario specifico di “massaggiatore”.
4. Nell'allegato „A“ dell'accordo di comparto del 25.9.2000 viene sostituito il profilo professionale n. 36 assistente all'infanzia dal seguente:

36. Assistente all'infanzia

a. Mansioni:

L'assistente all'infanzia cura e sorveglia bambini di età compresa tra zero e tre anni negli asili nido e nei servizi residenziali e semi residenziali per bambini.

In particolare esegue le seguenti attività :

- partecipa alla stesura del programma pedagogico e dei programmi di sostegno socio-educativi ;
- garantisce la cura generale dei bambini, li sorveglia e li assiste ;
- promuove lo sviluppo pedagogico, psicologico e fisico dei bambini ;
- comunica le osservazioni ai responsabili e nelle riunioni d'equipe ;
- garantisce assistenza alle madri ed alle gestanti alloggiate in strutture o convitti ;
- esegue esercizi terapeutici e riabilitativi con singoli o in gruppi su indicazione e in concordanza con operatori/trici sanitari specializzati ;
- si occupa di prevenzione sanitaria ed aiuto per una sana alimentazione ;
- provvede alla custodia e regolare manutenzione delle attrezzature di lavoro, di didattica e di terapia mettendo anche in ordine l'ambiente di lavoro e degli ambienti utilizzati per attività di gruppo ;

b. Requisiti di accesso:

Diploma di scuola media inferiore o licenza di scuola elementare nonché:

diploma di Assistente all'infanzia

oppure

diploma di maestra di scuola materna

oppure

assolvimento di un corso triennale di scuola professionale in assistenza ai bambini

oppure

assolvimento di una scuola superiore triennale ad orientamento sociale, o pedagogico od economia domestica

Attestato di bilinguismo : “C”

c. Mobilità verticale :

Possibilità di mobilità verticale verso profili professionali dell'area C.

5. Nell'allegato „A“ dell'accordo di comparto del 25.9.2000 viene sostituito il profilo professionale n. 37 assistente per soggetti portatori con handicap dal seguente:

37. assistente per soggetti portatori di handicap

a. Mansioni:

L' assistente per soggetti portatori di handicap lavora in appoggio all'educatore/trice ed all'istitutore/trice nella realizzazione del programma di promozione, riabilitativo ed assistenziale. Quest'attività può avere luogo presso i servizi residenziali, semi residenziali o nei servizi di aiuto

domiciliare.

In particolare esegue le seguenti attività:

- partecipa alla predisposizione, esecuzione e documentazione del programma individuale finalizzato allo sviluppo delle facoltà psichiche e fisiche della persona assistita ;
- accompagna e sostiene la persona portatrice di handicap nella conservazione e ripristino di una autonoma vita di tutti i giorni ;
- con la singola persona portatrice di handicap o con gruppi esegue esercizi terapeutici su indicazione o direttive degli operatori/trici specializzati ;
- documenta osservazioni e le comunica al/alla responsabile nel corso degli incontri e colloqui d'equipe ;
- prepara il materiale destinato al gioco, ai piccoli lavori ("bricolage"), il materiale didattico e quello di lavoro, lo pulisce e lo tiene in ordine ;
- esegue compiti amministrativi in relazione al proprio ambito di competenza ;
- provvede all'inserimento ed all'indirizzo di collaboratori/trici, tirocinanti e volontari;
- guida anche autovetture nell'ambito dei propri incarichi ;
- può anche essere occupata/o nell'assistenza a persone con malattie psichiche, nel qual caso occorre che per questo compito venga conseguita la specifica qualificazione aggiuntiva.

b. Requisiti di accesso:

Diploma di scuola media inferiore o licenza di scuola elementare nonché:
diploma di assistente per soggetti portatori di handicap oppure
diploma di operatore socio assistenziale.

Patente di guida B, se richiesta dall'Amministrazione.

Attestato di bilinguismo: "C"

c. Mobilità verticale :

Possibilità di mobilità verticale verso profili professionali dell'area C.

6. Nell'allegato „A“ dell'accordo di comparto del 25.9.2000 viene sostituito il profilo professionale n. 38 operatore sociale dal seguente:

38. Operatore socio-assistenziale

a. Mansioni:

L'operatore socio-assistenziale svolge compiti di assistenza, accompagnamento e cura delle persone singole e delle famiglie nei servizi residenziali, semiresidenziali e di aiuto domiciliare.

Svolge le sue mansioni autonoma-

mente ed in collaborazione o sotto la guida degli operatori/trici dei servizi sociali e sanitari.

In particolare esegue le seguenti attività :

- partecipa all'elaborazione, esecuzione e valutazione del programma individuale di sviluppo, riabilitazione, assistenza e cura, finalizzato all'assistenza delle singole persone da seguire ;
- accompagna e dá sostegno alla persona da assistere nella sua mobilità all'interno ed all'esterno delle strutture, così come nel percorso per raggiungere i diversi servizi sociali e/o sanitari ;
- interviene, in collaborazione con il personale sanitario, nell'assistenza alla persona ed in situazioni di crisi (assistenza ai morenti) ;
- provvede/collabora nelle seguenti ulteriori prestazioni socio-sanitarie :
- interventi finalizzati alla prevenzione ;
- informazione generale e consulenza sociale ;
- prevenzione sanitaria e cura, compresa la consulenza per una sana alimentazione ;

- attività socio-pedagogica ed anche attività socio-geriatrica ;
- addestramento all'autonomia abitativa ;
- attivazione ed animazione ;
- aiuto nella cura del corpo ;
- aiuto domestico ;
- attività occupazionali e per il tempo libero ;
- esercizi terapeutici (sotto la guida di personale specializzato del servizio sanitario) ;
- è corresponsabile del regolare flusso informativo nell'equipe e documenta la sua attività in base agli standards specifici ;
- collabora nell'inserimento e nella guida di tirocinanti e di volontari ;
- svolge mansioni amministrative in quanto collegate ai suoi compiti ;
- guida autovetture nell'ambito del proprio incarico assistenziale di servizio.
- In particolare esegue i compiti socio-sanitari indicati nel Decreto del Presidente della Giunta provinciale del 28 dicembre 1999, n. 72 .

b. Requisiti di accesso:

Diploma di scuola media inferiore o licenza di scuola elementare nonché:

diploma di operatore socio-assistenziale

oppure

diploma di assistente geriatrico e familiare ed inoltre diploma di assistente per soggetti portatori di handicap

oppure

diploma di assistente geriatrico e familiare oppure diploma di assistente per soggetti portatori di handicap ed in ogni caso la formazione integrativa di cui all'art. 5 del D.P.G.P n. 72/99.

Patente di guida B, se richiesta dall'Amministrazione.

Attestato di bilinguismo : "C"

c. Mobilità verticale :

Possibilità di mobilità verticale verso profili professionali dell'area C

7. Nell'allegato „A“ dell'accordo di comparto del 25.9.2000 viene sostituito il profilo professionale n. 39 animatore dal seguente:

39. Animatore

a. Mansioni:

L'animatore è responsabile dell'organizzazione ed esecuzione di attività ed iniziative di animazione nei servizi sociali residenziali e semiresidenziali ; perciò collabora con tutti gli altri operatori/trici delle strutture ed a questo scopo li coordina.

In particolare esegue le seguenti attività :

- Assume iniziative e coordina quelle attività miranti all'integrazione degli ospiti dei servizi residenziali e semiresidenziali nella comunità locale ;
- Assume iniziative e coordina tutte quelle attività destinate ad integrare il lavoro degli obiettori di coscienza e del volontariato nel sistema dei servizi della struttura ;
- Assume iniziative e coordina tutte quelle attività miranti a far funzionare la collaborazione e la partecipazione dei parenti degli ospiti all'interno dei servizi residenziali ;
- Garantisce l'assistenza e la sorveglianza degli ospiti durante le attività di tempo libero,

- prestando aiuto diretto ed organizzando la collaborazione di altri operatori/trici specializzati ;
- Provvede alla custodia ed alla regolare manutenzione delle attrezzature di lavoro, di didattica e destinate alla terapia, mettendo in ordine anche i relativi ambienti di lavoro ;
- Provvede all’inserimento ed all’indirizzo di collaboratori/trici e di tirocinanti ;
- Svolge mansioni amministrative in quanto direttamente collegate alle mansioni di un operatore/trice di tempo libero ;
- Guida piccole autovetture nell’ambito del proprio incarico assistenziale di servizio.

b. Requisiti di accesso:

Diploma di scuola media inferiore o licenza di scuola elementare nonché:

diploma di assistente geriatrico e familiare

oppure

diploma di assistente per soggetti portatori di handicap oppure

diploma di operatore socio-assistenziale

nonché in ogni caso qualificazione aggiuntiva nel settore.

Patente di guida B, se richiesta dall’Amministrazione.

Attestato di bilinguismo : “C”

c. Mobilità verticale :

Possibilità di mobilità verticale verso profili professionali dell’area C;

dopo 6 anni di servizio possibilità di accesso al profilo professionale n. 56/tecnico di servizi sociali.

6. QUALIFICA FUNZIONALE

8. Nell’allegato „A“ dell’accordo di comparto del 25.9.2000 viene sostituito il profilo professionale n. 53 istitutore per soggetti portatori di handicap dal seguente:

53. Istitutore per soggetti portatori di handicap

a. Mansioni:

L’istitutore/trice opera nel campo della riabilitazione ed educazione sociale e lavorativa di persone portatrici di handicap o con altre problematiche psicosociali nell’ambito dei servizi residenziali, semiresidenziali e dei servizi di assistenza domiciliare.

In particolare l’istitutore/istitutrice svolge le seguenti attività :

- elabora - assieme al personale di assistenza - dei programmi individualizzati, ai fini della promozione delle loro capacità; li attua e ne fornisce documentazione ;
- trasmette loro le tecniche di lavoro e le capacità artigianali;
- viene impiegato prevalentemente nei settori della sperimentazione al lavoro, dell’addestramento al lavoro, nel lavoro protetto e nell’accompagnamento al lavoro ; trasmette capacità pratiche utili nella vita e promuove l’integrazione sociale dell’assistito ;
- tiene i contatti e collabora con i familiari, con le persone di riferimento e con l’ambiente sociale dell’assistito/a ;
- prepara documentazione della sua attività, secondo gli standards specifici ;
- può essere impiegato nel coordinamento e guida degli assistenti per soggetti portatori di handicap ;
- collabora nello smercio e nella commercializzazione dei prodotti fabbricati nei gruppi di lavoro ;
- provvede alla custodia ed alla regolare manutenzione del materiale di lavoro, dell’attrezzatura e dei materiali di base grezzi, tenendoli in ordine anche assieme agli ambienti di lavoro, ;
- provvede all’inserimento ed all’indirizzo di collaboratori/trici e di tirocinanti ; collaborazione con il volontariato ;
- nel proprio ambito operativo è responsabile del rispetto delle norme sulla sicurezza del lavoro

previste dalla normativa vigente e questo sia per quanto riguarda il personale operante nel gruppo, sia anche per le persone assistite all'interno del gruppo ;

- esegue anche lavori amministrativi in rapporto al proprio specifico ambito di competenze ;
- guida autovetture nell'ambito del proprio incarico assistenziale di servizio.

b. Requisiti di accesso:

Diploma di maturità artistica, maturità acquisibile nell'istituto tecnico industriale, istituto tecnico femminile oppure

diploma di maestro artigiano o

attestato di qualifica professionale con 5 anni di pratica professionale nei settori artigianato, industria (la qualifica può essere provata anche con attestati rilasciati dopo la frequentazione di 3 anni di scuola artistica, istituto industriale o tecnico o di un corso di formazione professionale nei settori artigianato, industria e agricoltura) oppure

nel caso in cui per un artigiano non è previsto l'attestato di qualifica professionale, 8 anni di pratica professionale in questa attività

e in ogni caso il diploma di istitutore per soggetti portatori di handicap;

patente di guida B, se richiesto dall'amministrazione;

attestato di conoscenza delle due lingue "B".

8. In der Anlage „A“ des Bereichsabkommens vom 25.9.2000 wird das Berufsbild Nr. 56 Fachkraft für soziale Dienste durch das folgende ersetzt:

9. Nell'allegato „A“ dell'accordo di comparto del 25.9.2000 viene sostituito il profilo professionale n. 56 tecnico dei servizi sociali dal seguente:

56. Fachkraft für Soziale Dienste

a. Aufgabenbeschreibung:

Sie ist für die Organisation des Dienstbereiches „Freizeitgestaltung und Animation“ innerhalb von stationären Sozialdiensten zuständig. Sie koordiniert in dieser Eigenschaft andere eventuell dem Dienstbereich zugeordnete Animateure.

Im besonderen erbringt er folgende Leistungen :

- Sie sorgt dafür, dass die Klienten individuell oder in Gruppen Aktivitäten angeboten bekommen und diese, soweit möglich, annehmen die dem jeweiligen psychischen und physischen Status entsprechend- zur Förderung ihrer Selbständigkeit, ihres Selbstwertgefühles, ihrer Eigenverantwortung, ihrer Interessen und Neigungen beitragen ;
- sie koordiniert Initiativen, die den Zweck der Einbindung der stationären Dienste und der Heimbewohner in das eigene Umfeld verfolgen ;
- sie ergreift und koordiniert Initiativen, die den

56. Tecnico/a dei servizi sociali

a. Mansioni:

È responsabile dell'organizzazione dell'area di servizio „tempo libero ed animazione“ all'interno dei servizi sociali residenziali. A questo proposito coordina altri operatori/trici di animazione e di tempo libero eventualmente operanti nel settore.

In particolare esegue le seguenti attività :

- si assicura che agli utenti vengano proposte delle attività che favoriscano lo sviluppo delle capacità psico - fisiche e di incentivazione dell'autonomia, assicurandosi che tali attività rispettino gli interessi e le attitudini delle persone ospitate; lo scopo primario deve essere la promozione della personalità e dell'autostima ;
- assume e coordina iniziative mirate all'integrazione degli ospiti dei servizi residenziali nel territorio ;
- assume e coordina iniziative mirate ad

Zweck der Einbindung von Zivildienstleistenden und des Volontariats in den Dienstablauf verfolgen

- sie ergreift und koordiniert Initiativen, die die Zusammenarbeit und Mitsprache von Angehörigen innerhalb der stationären Dienste verfolgen ;
- sie garantiert die Betreuung und Aufsicht der Menschen, die an Freizeitaktivitäten teilnehmen durch seine persönliche Hilfestellung als auch durch Einbeziehung anderer Fachkräfte ;
- Sie sorgt für die Aufbewahrung und Instandhaltung von Spiel- Arbeits- und Rehabilitationsmaterial und hält dieses sowie die entsprechenden Arbeits- und Gruppenräume in Ordnung ;
- sie erbringt den Dienst eines Sozialsekretariats innerhalb der Einrichtungen wo er tätig ist ;
- Einführung und Anleitung von MitarbeiterInnen und PraktikantenInnen ;
- Sie ist verantwortlich für die Einhaltung der gesetzlich vorgesehenen Arbeitssicherheitsbestimmungen im eigenen Wirkungsbereich, dies sowohl in Bezug auf das in der Gruppe tätige Personal als auch in Bezug auf die anvertrauten Betreuten ;
- Erledigung von Verwaltungsaufgaben soweit sie in unmittelbarem Zusammenhang mit den Aufgaben einer Fachkraft für soziale Dienste stehen ;
- Sie lenkt Fahrzeuge im Rahmen der Betreuungsaufgaben des eigenen Dienstbereiches

b. Zugangsvoraussetzungen von außen:

Reifezeugnis als Fachkraft für Soziale Dienste

Zweisprachigkeitsnachweis : „B“

Führerschein B, sofern von Verwaltung verlangt.

c. Vertikale Mobilität :

Möglichkeit zur vertikalen Mobilität zu den Berufsbildern des Bereiches C

7. FUNKTIONSEBENE

10. In der Anlage „A“ des Bereichsabkommens vom 25.9.2000 wird das folgende neue

integrieren il lavoro degli obiettori di coscienza e del volontariato nel sistema dei servizi ;

- assume e coordina iniziative miranti alla collaborazione ed alla partecipazione dei parenti degli ospiti all'interno dei servizi residenziali ;
- garantisce l'assistenza e la sorveglianza degli ospiti durante le attività di tempo libero, prestando aiuto diretto ed organizzando la collaborazione dei diversi operatori specializzati ;
- Provvede alla custodia ed alla regolare manutenzione delle attrezzature di lavoro, di didattica e di terapia mettendo anche in ordine l'ambiente di lavoro e quello utilizzato per le attività di gruppo ;
- Svolge le attività di segretariato sociale all'interno delle strutture in cui opera ;
- Provvede all'inserimento ed all'indirizzo di nuovi collaboratori/trici e tirocinanti ;
- È responsabile del rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro previste dalla normativa vigente e ciò nel proprio ambito operativo e per quanto riguarda il personale operante nel gruppo nonché per gli assistiti all'interno del gruppo ;
- Svolge mansioni amministrative in quanto collegate alle mansioni proprie del/la tecnico/a dei servizi sociali ;
- Guida autovetture nell'ambito del proprio incarico assistenziale di servizio.

b. Requisiti di accesso:

Diploma di maturità quale Tecnico dei Servizi sociali

Attestato di bilinguismo: “B”

Patente di guida B, se richiesta dall'Amministrazione.

c. Mobilità verticale :

Possibilità di mobilità verticale verso profili professionali dell'area C

7. QUALIFICA FUNZIONALE

10. Nell'allegato „A“ dell'accordo di comparto del 25.9.2000 viene inserito il seguente

Berufsbild eingefügt:

profilo professionale:

63 bis Behindertenerzieher

a. Aufgabenbeschreibung:

Der Behindertenerzieher ist in der Erziehung, Förderung und Rehabilitation von Menschen mit Behinderung, Senioren, pflegebedürftigen Personen und Personen mit anderen psychosozialen Problematiken in den stationären, teilstationären und ambulanten Diensten tätig.

Im besonderen übt er folgende Tätigkeiten aus:

- er erarbeitet mit dem betreuenden Personal individuelle Programme zur Förderung der Fähigkeiten der betreuten Personen, zur Prävention, Information und Beratung ; führt diese durch und dokumentiert sie ;
- er organisiert, koordiniert und beaufsichtigt die Tätigkeit des Betreuungsteams ;
- in der Betreuung, Pflege, Förderung und Rehabilitation, Durchführung oder Mitarbeit bei weiteren folgenden sozialen Leistungen :
 - Sozialpädagogische und sozialgeragogische Arbeit ;
 - Pflegeanvertrauung ;
 - Wohntraining / Wohnbegleitung ;
 - Arbeitsplatzbegleitung ;
 - Aktivierung und Animation ;
 - Begleitung in Lebenskrisen / Krisenintervention ;
 - Geschützte Arbeit ;
 - Beschäftigung ,
 - einfache therapeutische Übungen .
- Er pflegt Kontakte zur Familie sowie zu anderen Bezugspersonen der betreuten Personen ;
- er sorgt für die Aufbewahrung und Instandhaltung des Spiel- Arbeits- und Rehabilitationsmaterial und Geräte und hält dieses sowie die Arbeitsräume und Gruppenräume in Ordnung ;
- Einführung und Einleitung von MitarbeiterInnen und PraktikantInnen; organisiert/koordiniert Einsatz von externen Diensten und des Volontariats ;
- er dokumentiert seine Tätigkeit gemäß den

63 bis Educatore per soggetti portatori di handicap

a. Mansioni:

L'educatore per portatori di handicap opera nell'educazione, promozione e riabilitazione di persone disabili, anziani, persone non autosufficienti e persone con altre problematiche psico - sociali, nell'ambito dei servizi residenziali, semi residenziali nonché dei servizi di aiuto domiciliare.

In particolare esegue le seguenti attività :

- elabora, assieme al personale d'assistenza, programmi individualizzati, ai fini della promozione delle capacità degli assistiti, della prevenzione, informazione e consulenza; li attua e ne fornisce documentazione;
- organizza, coordina e controlla l'attività della "equipe" d'assistenza ;
- nell'assistenza, cura, promozione e riabilitazione esegue o collabora nell'esecuzione delle seguenti ulteriori prestazioni sociali :
 - attività socio pedagogica e socio geriatrica ;
 - affidamento familiare ;
 - addestramento all'autonomia abitativa ;
 - assistenza sul posto di lavoro ;
 - attivazione ed animazione ;
 - sostegno ed intervento in situazioni di crisi ;
 - lavoro protetto ;
 - attività occupazionali ;
 - esercizi terapeutici semplici;
- tiene i contatti con la famiglia e le persone di riferimento degli assistiti ;
- provvede alla custodia ed alla manutenzione del materiale e delle attrezzature di gioco, di lavoro e di riabilitazione, mettendo in ordine gli ambienti di lavoro e quelli utilizzati per le attività di gruppo ;
- provvede ad inserimento ed indirizzo di collaboratori e di tirocinanti ; organizza e coordina la collaborazione di servizi esterni e del volontariato ;
- documenta la sua attività in base agli

- fachlichen Standards ;
- er ist verantwortlich für die Einhaltung der gesetzlich vorgesehenen Arbeitssicherheitsbestimmungen im eigenen Wirkungsbereich, sowohl in Bezug auf das in der Gruppe tätige Personal als auch in Bezug auf die anvertrauten Personen;
- Erledigung von Verwaltungsaufgaben soweit sie in unmittelbarem Zusammenhang mit den Aufgaben eines Behindertenerziehers stehen;
- er lenkt Fahrzeuge im Rahmen der Aufgaben des eigenen Dienstbereiches.

b. Zugangsvoraussetzungen von außen:

Reifezeugnis sowie Abschlußdiplom über eine mindestens dreijährige Fachausbildung als Erzieher

oder

Diplom des Behindertenerziehers

oder

Diplom des Werkerziehers und zusätzlich 4 Dienstjahre als Werkerzieher

oder

Diplom des Heim-Jugenderziehers

oder

Laureat ersten Grades in Sozialpädagogik

Führerschein B, sofern von der Verwaltung festgelegt

Zweisprachigkeitsnachweis : „B“.

c. Vertikale Mobilität :

Möglichkeit zur vertikalen Mobilität zu den Berufsbildern des Bereiches C.

11. In der Anlage „A“ des Bereichsabkommens vom 25.9.2000 wird das Berufsbild Nr. 64 Erzieher durch das folgende ersetzt:

standards specifici prefissati ;

è responsabile del rispetto delle norme sulla sicurezza nel lavoro previste dalla normativa vigente, sia per quanto riguarda il personale operante nel gruppo, sia per quanto riguarda le persone assistite all'interno del gruppo;

- svolge anche compiti amministrativi in quanto direttamente collegati alle mansioni di un'educatore per portatori di handicap;
- guida autovetture nell'ambito del proprio incarico assistenziale di servizio.

b. Requisiti di accesso:

diploma di maturità nonché diploma conclusivo di un corso specialistico almeno triennale per educatore,

oppure

diploma di educatore per soggetti portatori di handicap

oppure diploma di istitutore per soggetti portatori di handicap ed inoltre 4 anni di servizio come istitutore per soggetti portatori di handicap

oppure

diploma di educatore d'istituto

oppure

laurea di primo livello per educatore professionale

Patente di guida B, se richiesta dall'amministrazione

Attestato di bilinguismo : „B“.

c. Mobilità verticale :

Possibilità di mobilità verticale verso profili professionali dell'area C.

11. Nell'allegato „A“ dell'accordo di comparto del 25.9.2000 viene sostituito il profilo professionale n. 64 educatore sociale dal seguente:

64. Educatore /Educatore professionale

a. Mansioni:

- L'educatore/educatrice opera – nell'ambito dei compiti assegnati – in tutti i settori pedagogici, socio-pedagogici e pedagogici speciali nella consulenza, accompagnamento ed attivazione di persone singole di ogni età, di famiglie, gruppi e comunità. Egli/ella svolge il suo lavoro in autonomia professionale ed in collaborazione con altri servizi specialistici e strutture.
- Le prestazioni di servizio dell'educatore professionale vengono erogate in diversi campi di lavoro e puntano ad intervenire su persone o gruppi di tutte le età ed estrazione che nel loro

sviluppo personale abbinato di un'attivazione oppure siano minacciati da una situazione di disagio, quando si possa provvedere a questo con i metodi e strumenti della pedagogia, pedagogia speciale e socio-pedagogia.

- I compiti dell'educatore/trice nel quadro dell'incarico e del suo ambito di lavoro sono i seguenti : predisposizione, elaborazione, esecuzione e documentazione di programmi di promozione e programmi di gestione del tempo libero, con gli attuali metodi del lavoro sociale ("Case Management") ;
- pianifica, avvia e prende parte a consulenze, sensibilizzazione dell'opinione pubblica, lavoro sociale e progetti di prevenzione in specifici settori di lavoro ed in campo sociale in generale ,
- esegue direttamente – e con la collaborazione e l'aiuto degli operatori socio assistenziali e degli ausiliari socio assistenziali sottoposti – programmi educativi e di promozione con persone e gruppi in strutture educative ed assistenziali dei servizi sociali e sanitari e nell'ambito della famiglia ;
- esegue interventi terapeutici, di cura ed assistenza in base alle indicazioni e sotto la supervisione del personale specializzato sanitario e del personale esperto in terapia ;
- promuove ed appoggia le rappresentanze d'interessi la costituzione e l'attività di gruppi di autoaiuto ;
- provvede all'organizzazione ed alla documentazione del proprio lavoro specifico e del lavoro del personale a lui sottoposto ;
- è responsabile dell'organizzazione e svolgimento del lavoro educativo dei gruppi in tutti i tipi di servizio sociale residenziale ;
- coordina e dirige il lavoro degli assistenti per portatori di handicap e degli operatori socio-assistenziali all'interno del proprio gruppo, organizza e documenta le riunioni di gruppo ;
- organizza e coordina il lavoro e la collaborazione di servizi esterni e del volontariato ;
- provvede, nell'ambito delle competenze attribuitegli, a mettere a disposizione in maniera adeguata materiale in generale, materiale da gioco e materiale per la promozione ed il tempo libero ed a garantirne la manutenzione ;
- provvede all'inserimento ed all'indirizzo di collaboratori e tirocinanti ;
- svolge le attività di segretariato sociale nei servizi in cui è inserito;
- è responsabile del rispetto delle norme sulla sicurezza nel lavoro previste dalla normativa vigente, sia per quanto riguarda il personale operante nel gruppo, sia per quanto riguarda le persone assistite all'interno del gruppo ;
- svolge anche compiti amministrativi in quanto direttamente collegati alle mansioni di un'educatore;
- guida autovetture nell'ambito del proprio incarico assistenziale di servizio.

b. Requisiti di accesso:

diploma di maturità nonché diploma conclusivo di un corso specialistico almeno triennale per educatore,

oppure

diploma di educatore d'istituto nonché diploma di educatore per soggetti portatori di handicap

oppure

laurea di primo livello per educatore professionale

Patente di guida B, se richiesta dall'amministrazione

Attestato di bilinguismo : „B“.

c. Mobilità verticale :

Possibilità di mobilità verticale verso profili professionali dell'area C.

12. Nell'allegato „A“ dell'accordo di comparto del 25.9.2000 viene sostituito il profilo professionale n. 65 educatore d'istituto dal seguente:

65. Educatore d'istituto

a. Mansioni:

L'educatore/trice d'istituto opera in servizi residenziali e semiresidenziali per bambini e giovani, nonché nei servizi di distretto. È responsabile dell'organizzazione, dell'attivazione, del controllo e della sorveglianza sugli interventi socio-pedagogici a favore di singole persone e di gruppi.

In particolare svolge le seguenti attività :

- elabora e discute il regolamento interno dell'istituto e ne sorveglia l'osservanza ;
- collabora alla compilazione di programmi di educazione, di promozione e di tempo libero;
- dirige la squadra d'assistenza nelle strutture residenziali o semiresidenziali
- organizza i turni e stabilisce i piani di servizio nelle strutture residenziali ;
- organizza e coordina il lavoro e la collaborazione di servizi esterni e del volontariato ;
- organizza, esegue e sorveglia le proposte per una sana alimentazione, per l'osservanza delle norme igieniche e per l'assistenza ad infermi, in quest'ultimo caso con l'aiuto dei servizi sanitari, tiene i contatti con la famiglia e le persone di riferimento dell'assistito/a ;
- coordina e dirige il lavoro di assistenti per handicappati od operatori socio-assistenziali all'interno del gruppo, organizza e documenta le riunioni di equipe ;
- svolge attività di segretariato sociale per il proprio servizio ;
- si impegna, nell'ambito delle proprie competenze, a garantire un'adeguata messa a disposizione di materiale didattico, di gioco e di materiale per il tempo libero e di promozione ;
- provvede alla custodia ed alla regolare manutenzione delle attrezzature di lavoro, di didattica e di terapia, mettendo anche in ordine l'ambiente abitativo delle persone assistite e gli ambienti utilizzati per le attività di gruppo ;
- provvede all'inserimento ed all'indirizzo di collaboratori/trici e di tirocinanti ;
- é responsabile del rispetto delle norme sulla sicurezza nel lavoro previste dalla normativa vigente per quanto riguarda il personale operante nel gruppo, nonché riguardo alle persone assistite all'interno del gruppo;
- svolge mansioni amministrative in quanto collegate alle mansioni dell'educatore/trice di istituto ed alla gestione di un gruppo ;
- guida autovetture nell'ambito del proprio incarico assistenziale di servizio.

b. Requisiti di accesso:

Diploma di maturità e diploma conseguito a conclusione d'uno specifico corso formativo specialistico - almeno triennale - per educatore d'istituto oppure per educatore polivalente.

Attestato di bilinguismo : B

Patente di guida B, se richiesta dall'Amministrazione.

c. Mobilità verticale :

Possibilità di mobilità verticale verso profili professionali dell'area C

13. Nell'allegato „A“ dell'accordo di comparto del 25.9.2000 viene sostituito il profilo professionale n. 71 assistente sociale dal seguente:

71. Assistente sociale

a. Mansioni:

L'assistente sociale si occupa nello ambito del servizio sociale generale di situazioni problematiche di persone singole, di famiglie, gruppi di persone e associazioni.

In particolare svolge le seguenti attività:

- rileva i dati quantitativamente e qualitativamente rilevanti per le problematiche, sia attraverso colloqui con gli interessati che con le persone di riferimento nelle famiglie, nelle istituzioni scolastiche, al posto di lavoro e nei servizi specializzati;
 - esegue consulenze psico-sociali nella zona interessata e formula diagnosi psico-sociali;
 - dá consulenze per quanto riguarda le disposizioni di legge vigenti nell'ambito del servizio sociale generale ed anche per quanto riguarda istituti legali specifici (interdizione, adozione ecc.);
 - accerta le risorse nel territorio e le registra;
 - prepara atti amministrativi nel suo settore di competenza;
 - registra i provvedimenti adottati dal servizio sociale;
 - collabora a ricerche social-statistiche e prepara il rilevamento dei dati
 - collabora a ricerche social-statistiche e prepara il rilevamento dei dati.
- guida anche piccole autovetture nell'ambito delle proprie mansioni.

b. Requisiti di accesso:

diploma di maturità e titolo di assistente sociali rilasciato dopo un triennio di formazione comprendente almeno 3000 ore oppure laurea di primo livello in servizio sociale nonché in ogni caso titolo di abilitazione all'esercizio della professione;

patente di guida B, qualora richiesto dall'amministrazione;

attestato di conoscenza delle due lingue "B"

- c. Mobilità verticale:** dopo 4 anni di servizio possibilità di mobilità verticale verso il profilo n. 80 operatore laureato in scienze sociali e verso i profili del settore C.

Art. 30

Assistenti geriatrici e familiari/ assistenti per soggetti portatori con handicap – formazione integrativa

1. Gli assistenti geriatrici e familiari nonché gli assistenti per soggetti portatori con handicap, che effettuano in accordo con l'ente di appartenenza la formazione integrativa di cui all'art. 5 del D.P.G.P. 28.12.1999, n. 72 sono inquadrati nel profilo professionale di operatore socio assistenziale n. 38 nella 5. qualifica funzionale.

Art. 31

Educatore per soggetti portatori di handicap

1. Gli educatori per soggetti portatori di handicap (profilo professionale n. 52) della 6. qualifica funzionale di ruolo o con incarico annuale, in possesso dei requisiti d'accesso dall'esterno per tale profilo, vengono inquadrati con decorrenza 1.1.2004 nella 7. qualifica funzionale.
Questo vale anche per il personale in possesso del diploma specifico senza diploma di maturità, però con almeno 6 anni di servizio come educatore per soggetti portatori di handicap al 31.12.2003.
2. L'inquadramento nella 7. qualifica funzionale di cui al comma 1 avviene ai sensi dell'art. 28, comma 2 dell'accordo di comparto del 25.09.2000.
3. Rimane salva la disciplina di cui all'art. 4 dell'accordo integrativo all'accordo di comparto del 30.11.2001.

Art. 32

Bibliotecari diplomati con abilitazione

1. L'ultima frase dell'articolo 26, comma 3 dell'accordo di comparto del 25.9.2000 e successive modifiche è modificato come segue: „I diplomi di educatore sociale e di assistente sociale nonché dei bibliotecari diplomati con abilitazione possono risp. potevano essere conseguiti anche in servizio.“
2. Per dipendenti del profilo professionale bibliotecario n. 46 con almeno 4 anni di servizio alla data di sottoscrizione di questo accordo l'amministrazione può, dopo aver creato i rispettivi posti nella 7. qualifica funzionale (profilo professionale bibliotecario con abilitazione), bandire anche un corso concorso.

Art. 33

Congedo straordinario per la rigenerazione psico-fisica

1. Il congedo straordinario di cui all'articolo 39, commi 1 risp. 5 dell'accordo di comparto del 25.9.2000 spetta anche al personale educatore della fondazione S. Nicoló di Merano.

Art. 34

Assistente informatico con diploma di studi universitari almeno biennali

1. Per dipendenti del profilo professionale programmatore CED n. 50 con almeno 4 anni di servizio alla data di sottoscrizione di questo accordo l'amministrazione può, dopo aver creato i rispettivi posti nella 7. qualifica funzionale (profilo professionale assistente informatico con diploma di studi universitari almeno biennali, n. 63), bandire anche un corso concorso.

Art. 35

Indennità libero professionale

1. Con decorrenza 1.1.2004 vengono cancellati i commi 3 e 4 dell'articolo 29 dell'accordo di comparto del 25.09.2000.

Art. 36

Aspettativa non retribuita per motivi sindacali

1. Per il personale in aspettativa sindacale non retribuita rientrato in servizio in data successiva al 1.1.2001, il periodo di aspettativa non retribuita dal 1.1.1997 é utile ai fini della progressione economica.

Bolzano/Bozen , 30.01.2004

Protocollo d'intesa

1. Le parti contraenti avvieranno alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione di questo accordo trattative per l'estensione delle forme di flessibilità dell'orario di lavoro ad ulteriori categorie professionali.
2. Inoltre le parti contraenti si impegnano ad avviare trattative sul sostegno delle attività di tempo libero del personale, dal momento in cui le disposizioni di legge lo permettono.

Bolzano/Bozen , 30.01.2004

*Für den Südtiroler Gemeindenverband
Per il Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano*

Dr. Benedikt Galler

Franz Alber

*Für die Gemeinde Bozen
Per il Comune di Bolzano*

Dr. Ingeborg Bauer Polo

*Für die Präsidenten der Bezirksgemeinschaften
Per i Presidenti delle Comunità comprensoriali*

Oswald Schiefer

Für den Verband der Altersheime

Norbert Bertignoll

Für die Fachgewerkschaften/ Per i sindacati

ASGB

AGO

CGIL/AGB

SGB/CISL

UIL/SGK